

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Diritto Di Famiglia E Successioni](#) > [Collocamento Transfrontaliero Di Un Minore, Compresa La Famiglia Affidataria](#) > [Spain](#)

Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial matters)



1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?

L'autorizzazione preventiva è di competenza del ministero della Giustizia in quanto autorità centrale spagnola.

Il ministero della Giustizia, in qualità di autorità centrale spagnola, è l'organismo responsabile della ricezione delle domande di collocazione transfrontaliera di minori provenienti da un paese membro dell'UE o da un paese aderente alla Convenzione dell'Aia del 1996. Tali domande devono essere inviate dall'autorità centrale del paese richiedente per ottenere l'autorizzazione necessaria dalle autorità spagnole competenti prima che un minore possa essere collocato in una famiglia.

Non vi sono eccezioni a questa regola generale.

2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio

Il procedimento è disciplinato dall'articolo 20 ter e quater della legge organica 1/1996, del 15 gennaio 1996, sulla tutela giuridica dei minori, che modifica parzialmente il codice civile e il codice di procedura civile.

Il ministero della Giustizia, in qualità di autorità centrale spagnola, è l'organismo responsabile della ricezione delle domande di collocazione transfrontaliera di minori provenienti da un paese membro dell'UE o da un paese aderente alla Convenzione dell'Aia del 1996. Tali domande devono essere inviate dall'autorità centrale del paese richiedente per ottenere l'autorizzazione necessaria dalle autorità spagnole competenti prima che un minore possa essere collocato in una famiglia.

Il ministero della Giustizia verifica che la domanda contenga le informazioni richieste dalla legge spagnola e soddisfi i requisiti previsti dalla normativa spagnola e la trasmette all'amministrazione regionale competente per l'approvazione. Una volta valutata la domanda, l'amministrazione competente invia la propria decisione all'autorità centrale spagnola, che la trasmette all'autorità centrale del paese richiedente.

Le domande di collocazione devono essere presentate per iscritto e corredate dei documenti che l'autorità centrale spagnola richiede per valutare se la collocazione è nell'interesse del minore e se la famiglia interessata è adatta allo scopo. In ogni caso, oltre a quanto richiesto dalle norme internazionali applicabili, devono essere fornite le seguenti informazioni: una relazione sul bambino o sull'adolescente, i motivi del collocamento proposto, un'indicazione della durata del collocamento e una dichiarazione sulle disposizioni per il monitoraggio.

Devono essere fornite prove documentali adeguate della situazione familiare, della capacità dei futuri genitori affidatari di allevare minori, della loro capacità di provvedere in modo adeguato ai vari bisogni del minore o dei minori interessati, della misura in cui la loro motivazione corrisponde alla natura e allo scopo della collocazione e della loro disponibilità a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano di cura individuale del minore e di qualsiasi programma di reinserimento familiare, in modo da favorire il rapporto tra il giovane interessato e la sua famiglia d'origine.

Una volta valutata la domanda, l'amministrazione competente invia la propria decisione all'autorità centrale spagnola, che la trasmette all'autorità centrale del paese richiedente. Solo se la decisione è favorevole, le autorità competenti del paese emettono una sentenza che ordina la collocazione in Spagna, la notificano a tutte le parti interessate e si rivolgono direttamente all'organo giurisdizionale spagnolo competente per la regione interessata affinché la decisione sia riconosciuta ed eseguita in Spagna.

Il periodo massimo per il trattamento e la risposta alle domande è di 3 mesi.

Le domande di collocazione e i documenti di accompagnamento devono essere muniti di traduzione certificata in spagnolo.

3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?

No. In Spagna è sempre necessario il consenso.

In Spagna, la nozione di famiglia affidataria comprende la famiglia allargata, senza limiti, pertanto qualsiasi membro della famiglia allargata che possa occuparsi del minore alle condizioni richieste dalla legge (articolo 20 bis della legge 1/1996, del 15 gennaio 1996, sulla tutela giuridica dei minori).

4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?

No.

■ Ultimo aggiornamento: 04/12/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.